Notai
Dott. Roberto Comisso
Avv. Tomaso Giordano
Galleria Protti, 4 – Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

N.RO DI REP. 3552 N.RO DI RACC. 2359-

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "KYMA S.R.L.", CON SEDE IN TRIESTE.----------

----------Repubblica Italiana----------

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di aprile-----

----------1 aprile 2019----------

in Trieste, presso la sede della Società in Basovizza, S.S. 14, km 163,5, in Area Science Park, alle ore 14.47 (quattordici e quarantasette minuti), io sottoscritto avv. TOMASO GIORDANO, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,----------

----------a richiesta del Signor----------

dott. CONTI MARCO ALESSANDRO MARIA, nato a Milano il 30 (trenta) aprile 1967 (millenovecentosessantasette), residente a Villasanta (Monza e della Brianza), Via dei Molini Asciutti numero 1 e domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, codice fiscale numero CNT MCL 67D30 F205M, il quale mi dichiara di agire nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"KYMA S.R.L."** con sede in Trieste, Basovizza, S.S. 14, km 163,5, in Area Science Park, capitale sociale di Euro 600.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese Venezia Giulia, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 01131640326, numero R.E.A. TS-127062, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "Elettra - Sincrotrone Trieste Società consortile per azioni", con sede a Trieste,----------

della cui identità personale io notaio sono certo, sono intervenuto per redigere il verbale dei lavori assembleari all'Assemblea dei soci della suddetta Società, convocata in unica adunanza in questo luogo, per questo giorno ed ora onde discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:----------

1) **Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 e deliberazioni conseguenti;**----------

2) **Modifiche statutarie agli articoli 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23; inserimento nuovo articolo 24 (Altri Organi); conseguente rinumerazione articoli 24, 25, 26; modifiche correlate e indicazione dei singoli commi per articolo;**----------

3) **Nomina dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo; determinazione dei compensi.**----------

----------* * *----------

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto che la presidenza dell'Assemblea viene assunta ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. MARCO ALESSANDRO MARIA CONTI, odierno comparente, il quale a sua volta constata e dà atto:----------

che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2019 - ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale - con lettera di convoca-

zione di data 13 marzo 2019 trasmessa mediante posta certifica e e-mail inviata ai soci in termini di legge e di Statuto,; --
che l'Assemblea si tiene in unica convocazione;----------
che sono presenti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e precisamente:----------
- **"ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI"**, con sede a Trieste, titolare di una partecipazione sociale di nominali Euro 306.000,00 (trecentoseimila virgola zero zero), pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante prof. ALFONSO FRANCIOSI;----------
- **"COSYLAB D.D."**, con sede a Lubiana (Slovenia), titolare di una partecipazione sociale di nominali Euro 162.000,00 (centosessantaduemila virgola zero zero), pari al 27% (ventisette per cento) del capitale sociale, in persona del Direttore e rappresentante Signor MARK PLESKO;----------
- **EUROMISURE S.A.S. DI WIKA ITALIA S.R.L."**, con sede a Pieve San Giacomo (Cremona), titolare di una partecipazione sociale di nominali Euro 132.000,00 (centotrentaduemila virgola zero zero), pari al 22% (ventidue per cento) del capitale sociale, in persona del Signor ENRICO DELLA GRAZIA giusta delega di data 14 marzo 2019, la cui identità personale e validità della delega stessa è stata previamente accertata dal Presidente, il quale partecipa alla presente assemblea con modalità di audioconferenza ai sensi dello statuto vigente;----------
che tutti i soci sono iscritti al Registro delle Imprese ed hanno diritto a votare; ----------
che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente dott. MARCO ALESSANDRO MARIA CONTI, odierno comparente e dei Consiglieri dott. FABRIZIO ROVATTI e dott. MAURO ZAMBELLI; ----------
che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente dott.ssa ELISABETTA MIGLIAROTTI e dei Sindaci effettivi dott.ssa MARTINA MALALAN e dott.ssa CRISTINA MUNINI; ------
che esso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ai sensi dell'art. 2371 C.C. nonché della possibilità per il soggetto intervenuto all'assemblea con modalità di audioconferenza di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di inviare, visionare e ricevere documenti;----------
che sono presenti il Direttore Generale della Società ing. RAFFAELLA GEOMETRANTE ed il Responsabile Amministrativo sig. ROBERTO PAVLICA;----------
che pertanto l'odierna Assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e di Statuto sociale ed è quindi atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.-
----------* * *----------
Passando a trattare il primo punto all'Ordine del Giorno------
- **Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 e**

ALLEGATO C
al N. di Rep. 3552/2359

Notai
Dott. Roberto Comisso
Avv. Tomaso Giordano
Galleria Protti, 4 – Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

S T A T U T O
della "KYMA S.R.L."

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
Art. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata
"KYMA S.R.L."

Art. 2
DURATA

1. La durata della Società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, una o più volte.
2. La Società potrà altresì essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci, fatte salve le cause di anticipato scioglimento previste dal presente statuto e dalla legge.

Art. 3
SEDE SOCIALE

1. La Società ha la sua sede legale in Trieste.
2. L'Organo di Amministrazione, con propria decisione, individua l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del predetto Comune.
3. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune stabilito dai soci, nonché di istituire, modificare e sopprimere filiali, succursali, rappresentanze, direzioni, agenzie e uffici direzionali e amministrativi.

Art. 4
DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro dei soci.

TITOLO II
OGGETTO, CAPITALE SOCIALE, E QUOTE
Art. 5
OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha come suo scopo principale l'attività di progettazione, produzione, caratterizzazione e installazione di ondulatori magnetici, di strumentazione ed equipaggiamenti basati sui magneti permanenti, e più in generale di strumentazione avanzata per sorgenti di luce (sincrotroni e laser a elettroni liberi) e per altre infrastrutture operanti nel campo della fisica delle alte energie, nonché per applicazioni di tipo industriale.
La Società opera altresì nel campo della commercializzazione di materiali, componenti e apparecchiature correlati con le attività di cui sopra.
2. Essa svolge, altresì, tutte le attività analoghe, strumen-

tali e ausiliarie alle predette attività.----------
3. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.----------

----------**Art. 6** ----------

----------**CAPITALE SOCIALE** ----------

1. Il capitale sociale è determinato in Euro 600.000,00 (seicentomila/00) ripartito in quote ai sensi di legge. ----------
2. Non sono conferibili prestazioni d'opera o di servizi. ----
3. Il capitale sociale può essere costituito da tutti gli elementi dell'attivo che sono suscettibili di valutazione economica e così oggetto di conferimento dei soci possono essere denaro, beni in natura, crediti e beni immateriali. ----------
4. L'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti è regolato dall'art. 2481-bis del codice civile. ----------
5. I soci che sottoscrivono le nuove quote del capitale in aumento, hanno diritto di prelazione nell'acquisto di quelle non sottoscritte. ----------
6. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. ----------
7. I soci potranno versare, secondo le disposizioni di legge in materia, somme alla Società a titolo di mutuo o altro titolo, anche in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta. ----------

----------**Art. 7** ----------

----------**QUOTE SOCIALI** ----------

1. Le quote sociali sono nominative. ----------
2. Ogni quota è divisibile. ----------

----------**Art. 8** ----------

----------**TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE** ----------

1. Fatto salvo il patto contrario stipulato tra i soci all'unanimità, le quote di partecipazione sociale non possono essere trasferite per un periodo di cinque anni dalla costituzione della Società. E' considerato trasferimento qualsiasi negozio in forza del quale derivi il mutamento della titolarità delle quote o dei diritti di sottoscrizione di quote di nuova emissione, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in Società, la costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga nell'ambito di una cessione o di un conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati. ----------

----------**Art. 9** ----------

----------**CLAUSOLA DI PRELAZIONE** ----------

1. A ciascun socio è riconosciuto il diritto di prelazione in caso di cessione, permuta, vendita, conferimento o altro trasferimento della quota o di diritti di sottoscrizione di au-

menti di capitale o di diritti di prelazione di quote non sottoscritte. ----------

2. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento. ----------

3. Il socio che intenda trasferire, ai sensi del precedente punto, in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicarlo all'Organo di Amministrazione della Società, con lettera raccomandata a.r., indicando le condizioni complete del trasferimento, l'acquirente, il prezzo o il valore e le modalità di cessione. ----------

4. Di tale comunicazione l'Organo di Amministrazione dovrà informare gli altri soci entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. ----------

5. Entro sessanta giorni, a pena di decadenza, il socio dovrà inviare comunicazione all'Organo di Amministrazione della sua volontà di esercitare la prelazione.----------

6. Il diritto di prelazione spettante ai soci, in ipotesi di trasferimento della quota di partecipazione, non è trasferibile. ----------

----------**Art. 10** ----------

----------**CLAUSOLA DI GRADIMENTO** ----------

1. Le quote, i diritti di sottoscrizione e i diritti di prelazione di quote non sottoscritte possono essere trasferiti solo subordinatamente al motivato gradimento dell'Organo di Amministrazione. ----------

2. Il mancato gradimento deve essere motivato con riferimento all'idoneità del socio a perseguire lo scopo sociale, anche in relazione agli obiettivi del piano industriale. ----------

3. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare l'offerta all'Organo di Amministrazione con lettera raccomandata a.r. indicando il prezzo richiesto, il termine - non inferiore a 120 giorni entro il quale il gradimento deve essere manifestato - le condizioni di pagamento e le generalità del terzo acquirente. ----------

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del socio, l'Organo di Amministrazione deve comunicare con raccomandata a.r. il proprio gradimento al trasferimento della partecipazione. ----------

5. In mancanza, il gradimento si intende concesso. ----------

----------**TITOLO III** ----------

----------**DECISIONI DEI SOCI** ----------

----------**Art. 11** ----------

----------**DIRITTO DI VOTO** ----------

1. Il diritto di voto spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. ----------

----------**Art. 12** ----------

----------**DECISIONI DEI SOCI** ----------

1. Le Decisioni dei Soci, qualora a termini di legge e del presente statuto, debbano essere adottate con metodo Assembleare (in particolare in tutti i casi in cui il presente Sta-

tuto stabilisce espressamente che determinate delibere debbano essere adottate dall'Assemblea dei Soci), saranno adottate in Assemblea a norma delle disposizioni che seguono e di cui al successivo Articolo 13. ----------

2. Le Decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare, esclusa quindi sia la consultazione che il consenso scritto, nel caso abbiano ad oggetto le seguenti materie: ----------

a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che ne costituisce parte integrante; ----------

b) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci; ----------

c) nel caso previsto dall'art. 2482 bis, co. 4 c.c.; ---------

d) in caso di trasformazione, fusione e scissione; ----------

e) quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale; ----------

f) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto in cui sia fatto riferimento ad una delibera dell'Assemblea dei Soci. ----------

3. Nei casi diversi da quelli sopra elencati e salvo quanto previsto dal co.4 dell'art.2479 c.c., i Soci esprimono le proprie Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. ----------

4. Ogni qualvolta una decisione è presa mediante consultazione scritta, il Socio o l'Amministratore proponente la decisione deve: ----------

- consultare gli altri Soci formulando una proposta di decisione in qualunque forma scritta (cartacea o elettronica); ---
- indicare nella proposta scritta l'oggetto della decisione richiesta; ----------
- indicare nella proposta scritta le ragioni della decisione richiesta; ----------
- indicare nella proposta scritta il termine entro il quale esprimere la decisione richiesta e notificarla; ----------
- sottoscrivere la richiesta scritta con firma in originale o in digitale. ----------

5. La proposta di decisione, al fine della consultazione e della decisione degli altri soci, deve essere trasmessa con ogni valido mezzo di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. ----------

6. La proposta di decisione come sopra comunicata deve essere trasmessa a tutti i membri dell'organo amministrativo, ai sindaci e al revisore legale dei conti, se esistenti, ed a tutti i Soci. ----------

7. I Soci comunicano, in forma scritta (cartacea o elettronica), al Socio o Amministratore proponente ed alla Società con

ogni sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica, la loro volontà espressa, sia essa favorevole, contraria o di astensione rispetto alla proposta ed alle ragioni esposte dal Socio o dall'Amministratore proponente. La suddetta comunicazione deve essere dagli altri Soci sottoscritta o in forma originale o in forma digitale nel termine originariamente indicato. In caso di mancata risposta nel termine previsto si deve intendere che la stessa valga come silenzio-rifiuto. ----------

8. Nel caso in cui la proposta di decisione sia approvata con la maggioranza di cui all'Articolo 13, la stessa va comunicata con ogni sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica, all'universalità dei Soci, a tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione, ai Sindaci, al Revisore legale dei conti, se esistenti, e deve essere tempestivamente trascritta a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei Soci come previsto dall'art. 2478 c.c. avendo cura di indicare: ----------

- la data in cui la decisione si è formata; ----------
- l'identità dei votanti ed il capitale da ciascuno rappresentato; ----------
- l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; ----------
- le dichiarazioni relative alla decisione adottata, quando richiesto dai Soci. ----------

9. Tutta la documentazione descritta ai precedenti punti del presente articolo va conservata agli atti della Società. -----

10. Ove il metodo decisionale sia formato con il consenso scritto dei Soci, la decisione è da intendersi formata quando il consenso ad una specifica decisione, espresso per iscritto, pervenga presso la sede sociale da tanti Soci che ne rappresentino la maggioranza richiesta ai sensi dell'Articolo 13. --

11. La specifica decisione è preventivamente comunicata ai Soci in forma scritta su supporto cartaceo o elettronico con l'apposizione della firma in originale o in forma digitale. --

12. I Soci comunicano la loro decisione presso la sede sociale con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax o la posta elettronica. ----------

13. Ai fini della formazione della maggioranza richiesta si considerano validi i consensi pervenuti nel periodo di 10 giorni dalla richiesta di decisione su ogni specifica materia.

14. Ove sia raggiunta la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata ai Soci, a tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione, ai Sindaci e al Revisore legale dei conti, se esistenti, con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax o la posta elettronica e deve essere tempestivamente trascritta a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei Soci come previsto dall'art. 2478 c.c., avendo cura di indicare: ----------

- la data in cui la decisione si è formata; ----------

- l'identità dei votanti ed il capitale da ciascuno rappresentato; ----------
- l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; ----------
- le dichiarazioni relative alla decisione adottata, quando richiesto dai Soci.----------
15. Tutta la documentazione descritta ai precedenti punti del presente articolo va conservata agli atti della Società. -----

----------**Articolo 13** ----------

----------**ASSEMBLEA** ----------

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che intervengono nel rispetto delle disposizioni che regolano il presente Statuto.-
2. L'Assemblea legalmente convocata rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. ----------
3. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Assemblea. ----------
4. L'Assemblea sarà validamente costituita anche senza la preventiva convocazione di cui sopra quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e il revisore legale dei conti, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
5. Affinché la riunione sia validamente costituita, tutti gli amministratori, tutti i Sindaci effettivi ed il Revisore legale dei conti, se nominati, qualora siano assenti devono rilasciare apposita dichiarazione, in qualunque forma ed in qualunque modo comunicata alla Società, in cui dichiarino di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti indicati all'ordine del giorno. --------
6. Le Assemblee saranno tenute presso la Sede Sociale od altrove (in quel luogo stabilito nell'avviso di convocazione) purché in Italia o in altro paese aderente all'Unione Europea.
7. Le assemblee per le quali sia richiesto l'intervento del Notaio devono tenersi in Italia. ----------
8. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'Esercizio Sociale per l'approvazione del bilancio. ----------
9. Tuttavia potrà essere convocata anche successivamente a detto termine, comunque non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'Esercizio Sociale, quando particolari esigenze della Società lo richiedano o la Società debba redigere il bilancio consolidato. ----------
10. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai Soci, ai componenti dell'Organo di Amministrazione ai Sindaci nonché al revisore legale dei conti, se nominati, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. ----------
11. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi

supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento da parte dei Soci, Consiglieri e Sindaci. ----------

12. L'avviso potrà anche contenere le modalità di riunione di un'Assemblea di seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta. ----------

13. Il Socio può farsi rappresentare all'Assemblea secondo quanto previsto dall'articolo 2479-bis del Codice Civile, anche da non Socio. ----------

14. La delega deve essere conferita per iscritto e sottoscritta dal Socio interessato. ----------

15.Il Socio può essere rappresentato anche da proprio procuratore generale ovvero da un procuratore speciale che sia facoltizzato ad intervenire in nome e per conto dello stesso Socio anche in via continuativa o a tempo indeterminato. ----------

16. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. ----------

17. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. ----------

18. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. ----------

19. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di 1 Socio. ----------

20. Salvo quanto infra, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, ove siano presenti in proprio o per delega tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale del capitale sociale presente in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente e/o rappresentato. ----------

21. L'Assemblea chiamata a deliberare sulle seguenti materie:

- emissione di titoli di debito ----------
- materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c.; ----------
- trasformazione, fusione, scissione della Società; ----------
- scioglimento anticipato, messa in liquidazione della Società, nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori; ----------
- revoca dello stato di liquidazione; ----------
- aumento del Capitale Sociale; ----------
- ingresso di nuovi Soci, ----------

delibera, in prima convocazione e in seconda, con il voto fa-

vorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. ----------

22. Le Assemblee devono essere presiedute dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in assenza di questo dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato, o in difetto, dal Consigliere di Amministrazione più anziano d'età o in mancanza dalla persona designata dall'assemblea stessa.----------

23. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere a norma di legge e regolare la discussione, e stabilire le modalità per le singole votazioni. ----------

24. Spetta all'Assemblea designare il Segretario, a maggioranza dei presenti. ----------

25. La redazione del verbale anche nei casi in cui ciò non sia espressamente richiesto dalla Legge può essere affidata ad un Notaio. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. ----------

26. In particolare è necessario che: ----------

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ----------
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ----------
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. ----------

----------**TITOLO IV** ----------

--ORGANO AMMINISTRATIVO: COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E POTERI--

----------**Art. 14** ----------

----------**COMPOSIZIONE** ----------

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri anche non soci. ----------

2. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione hanno tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, ad eccezione solamente dei poteri che per legge o per lo Statuto spettano esclusivamente all'Assemblea dei Soci o richiedano una Decisione dei Soci. ----------

3. Qualora l'Assemblea adotti un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e s.m..----------
4. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia quali stabiliti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016.--------
5. Qualora la Società adotti un organo amministrativo collegiale la nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea avviene sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I voti, da esprimersi in base alla quota di partecipazione posseduta, ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità risulta eletto il più anziano d'età. ----------
6. L'amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti. -------
7. Qualora la Società abbia adottato un organo amministrativo collegiale, e nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa, vengono a mancare uno o più Amministratori eletti dall'Assemblea, la sostituzione avverrà in conformità a quanto disposto dall'art. 2386, commi 1 e 2, cod. civ. nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio tra i generi.--
8. Nel caso previsto dall'art. 2386, comma 1, cod. civ. il Consiglio provvederà alla sostituzione con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri rimasti in carica, fermo restando che, laddove uno o più degli amministratori da sostituire erano stati eletti con il voto di lista e tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio effettuerà la cooptazione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva il consigliere venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.---------
9. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità necessari alla nomina nelle Società quotate e idonei requisiti professionali nelle materie tecniche inerenti alla realizzazione dei prodotti della Società, ovvero in materie giuridiche od economiche. ----------

----------Art. 15 ----------

--------FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE--------

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne

fissa l'Ordine del Giorno, lo presiede e ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. ----------

2. Al Consiglio di Amministrazione saranno applicate le seguenti regole: ----------

a) il Consiglio di Amministrazione si riunisce in Italia (od in altro Stato aderente all'Unione Europea) nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su richiesta del Presidente, ovvero della maggioranza dei Consiglieri in carica, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della società e comunque con cadenza almeno trimestrale; ----------

b) è ammessa altresì la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con la modalità della audio-video e/o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale; ----------

c) la convocazione del Consiglio di Amministrazione è spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo, ove nominato; ---------

d) l'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento; ----------

e) le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal consigliere più anziano di età; ----------

f) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate se alla riunione intervenga la maggioranza dei suoi membri, e quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. ----------

3. Il Consiglio di Amministrazione, se a ciò non avrà provveduto l'Assemblea dei Soci, nominerà nel proprio seno il Presidente e potrà nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.----------

4. Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.----------

5. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministra-

zione ed all'Organo di Controllo con la periodicità stabilita dallo stesso Consiglio e in ogni caso almeno ogni sei mesi.---

6. Le determinazioni dell'Amministratore Unico devono essere sottoscritte dal medesimo.----------

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su apposito registro delle decisioni dei Consiglieri di Amministrazione e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.----------

8. Nel verbale tempestivamente trascritto sul libro delle decisioni dei Consiglieri di Amministrazione occorre indicare: -

- la data della riunione consiliare; ----------
- l'identità dei partecipanti; ----------
- modi e risultati delle votazioni, con specifica indicazione dei soggetti che hanno votato favorevolmente, contrariamente o che si sono astenuti sulle specifiche deliberazioni; ---------
- le dichiarazioni, a richiesta dei singoli, circa le deliberazioni prese. ----------

9. I membri del Consiglio di Amministrazione possono esprimere le loro determinazioni mediante consultazione scritta o consenso reso per iscritto salvo che l'adozione del metodo collegiale non sia espressamente richiesta dalla legge o da uno o più Consiglieri. ----------

10. Ogni qualvolta una decisione è presa mediante consultazione scritta, il consigliere proponente la decisione deve: -----

- consultare tutti gli altri Consiglieri di Amministrazione formulando una proposta di decisione in qualunque forma scritta (cartacea o elettronica); ----------
- indicare nella proposta scritta l'oggetto della decisione richiesta; ----------
- indicare nella proposta scritta le ragioni della decisione richiesta; ----------
- indicare nella proposta scritta il termine entro il quale esprimere la decisione richiesta; ----------
- sottoscrivere la richiesta scritta con firma in originale o in digitale. ----------

11. La proposta di decisione, al fine della consultazione e decisione degli altri Consiglieri, deve essere trasmessa con ogni valido mezzo di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica. ----------

12. La proposta di decisione come sopra comunicata deve essere trasmessa a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci e al Revisore legale dei conti se esistenti. ------

13. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.----------

14. Gli altri consiglieri comunicano, in forma scritta (cartacea o elettronica), al Consigliere di Amministrazione proponente ed alla Società con ogni sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica, la loro volontà espressa in forma scritta sia essa favorevole, contraria o di

astensione rispetto alla proposta ed alle ragioni esposte dall'amministratore proponente. ----------

15. La suddetta comunicazione di risposta deve essere comunicata da ognuno degli altri consiglieri con ogni mezzo e sottoscritta o in forma originale o in forma digitale nel termine originariamente indicato. In caso di mancata risposta nel termine previsto si deve intendere che la stessa valga come silenzio-rifiuto. ----------

16. Nel caso in cui la proposta di decisione sia approvata con la maggioranza di cui al presente articolo, la stessa va comunicata con ogni sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci, al Revisore legale dei conti, se esistenti, e deve essere tempestivamente trascritta a cura dell'organo amministrativo nel libro delle Decisioni dell'Organo Amministrativo come previsto dall'art. 2478 c.c. avendo cura di indicare:----------

- la data in cui la decisione si è formata; ----------
- l'identità dei votanti; ----------
- l'identificazione dei Consiglieri di Amministrazione favorevoli, astenuti e dissenzienti; ----------
- le dichiarazioni relative alla decisione adottata, quando richiesto dai singoli Consiglieri di Amministrazione. --------

17. Tutta la documentazione descritta ai precedenti punti del presente articolo va conservata agli atti della Società. -----

18. Ove il metodo decisionale sia formato con il consenso scritto dei Consiglieri di Amministrazione, la decisione è da intendersi formata quando il consenso ad una specifica decisione espressa per iscritto pervenga, con ogni mezzo di comunicazione compreso il telefax o la posta elettronica, presso la sede sociale da parte di tanti consiglieri che ne rappresentino la maggioranza richiesta secondo quanto previsto dal presente articolo. ----------

19. La specifica decisione è preventivamente comunicata ai Consiglieri di Amministrazione in forma scritta su supporto cartaceo o elettronico con l'apposizione della firma in originale o in forma digitale. ----------

20. Ai fini della formazione della maggioranza richiesta si considerano validi i consensi pervenuti nel periodo di 10 giorni dalla richiesta di decisione su ogni specifica materia.

21. Ove sia raggiunta la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata, con ogni mezzo di comunicazione compreso telefax o posta elettronica, a tutti i Consiglieri di Amministrazione, ai Sindaci e al Revisore legale dei conti se esistenti, e deve essere tempestivamente trascritta a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni dei Consiglieri di Amministrazione come previsto dall'art. 2478 c.c., avendo cura di indicare: ----------

- la data in cui la decisione si è formata; ----------
- l'identità dei votanti; ----------

- l'identificazione dei Consiglieri di Amministrazione favorevoli, astenuti e dissenzienti; ----------
- le dichiarazioni relative alla decisione adottata, quando richiesto dai Consiglieri di Amministrazione. ----------
22. Tutta la documentazione descritta ai precedenti punti del presente articolo va conservata agli atti della Società. -----

----------**Art. 16** ----------

----------**DELEGA DI POTERI** ----------

1. Oltre a quanto precisato al precedente articolo 15 l'Organo di Amministrazione, può delegare parte dei suoi poteri anche a direttori e procuratori, determinando le eventuali retribuzioni. ----------

----------**Art. 17** ----------

----------**FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE.** ----------

1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ove questo sia stato nominato. Il solo fatto della firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.----------
2. All'Amministratore Delegato, ove nominato, spettano la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio nei limiti delle deleghe attribuitegli.----------

----------**Art. 18**----------

----------**COMPENSO** ----------

1. All'Amministratore Unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. ----------
2. L'assemblea stabilisce i compensi degli amministratori, nonchè il compenso massimo attribuibile da parte del Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato. All'Assemblea spetta altresì la fissazione dei criteri per il rimborso delle spese d'ufficio. ----------
3. E' fatto divieto di corrispondere all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.----------

----------**TITOLO V** ----------

----------**Art. 19**----------

----------**ORGANO DI CONTROLLO**----------

1. Il controllo sulla Società è esercitato - secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina dell'Organo di Controllo - da un Sindaco Unico ovvero da un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti e funzionanti ai sensi di legge.----------
2. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia quali stabiliti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m..-

3. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.----------
4. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La scadenza dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui tale organo è stato ricostituito. ---
5. Il compenso del Sindaco Unico ovvero del Collegio Sindacale è deliberato dall'assemblea dei soci. ----------
6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. ----------
7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:----------
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ----------
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; ----------
- sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ----------
- vengano indicati nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di riunione totalitaria, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.----------

----------**Art. 20**----------

----------**REVISIONE LEGALE DEI CONTI**----------

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata ai sensi dell'art. 2409 bis terzo comma del C.C. dal Sindaco Unico ovvero dal Collegio Sindacale; in tal caso il Sindaco Unico ovvero i componenti del Collegio Sindacale devono essere Revisori Legali dei Conti iscritti nell'apposito registro. -------
2. Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, ovvero in caso di specifica delibera assembleare, la revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.----------

----------**TITOLO VI** ----------

----------**BILANCIO E UTILI**----------

----------**Art. 21** ----------

----------**ESERCIZIO SOCIALE**----------

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio d'esercizio con l'osservanza delle norme di legge. ----------

2. Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.. ----------

----------**Art. 22** ----------

----------**RISERVE** ----------

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio sarà prelevato il 5% per la riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il limite legale. ----------

2. La rimanenza è destinata secondo le deliberazioni dell'Assemblea. ----------

----------**Art. 23** ----------

----------**RIPARTO UTILI** ----------

1. Il pagamento degli utili è effettuato nei modi, luoghi e tempi determinati dall'Organo di Amministrazione, nel rispetto del deliberato assembleare. ----------

----------**Art. 24** ----------

----------**ALTRI ORGANI**----------

1. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.----------
La costituzione di Comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.----------

----------**TITOLO VII** ----------

----------**SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E RECESSO** ----------

----------**Art. 25** ----------

----------**SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE** ----------

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. -

2. La liquidazione avverrà a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea, la quale ne determinerà le attribuzioni, i criteri, i poteri ed i compensi, ai sensi di legge. -

3. L'attivo netto di liquidazione sarà ripartito fra le quote.

----------**Art. 26** ----------

----------**DIRITTO DI RECESSO** ----------

1. Il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, all'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dall'atto costitutivo-statuto sociale e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società come determinato nell'atto costitutivo-statuto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma, c.c. ----------

2. Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il

rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. ----------

3. Il rimborso della quota del socio receduto può avvenire anche mediante acquisto della di lui quota da parte di altro socio oppure da parte di un terzo che abbia ottenuto il gradimento a norma dell'articolo 10. ----------

4. Il valore della quota del socio receduto è determinato sulla base del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. ----------

5. In caso di disaccordo in merito al valore, la determinazione è compiuta da un perito nominato dal Tribunale di Trieste su istanza della parte più diligente. ----------

6. Il pagamento del valore della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione alla Società del medesimo. ----------

7. Il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza di queste, riducendo corrispondentemente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2482 c.c.. ----------

8. Qualora non risulti possibile il rimborso del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione. ----------

9. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. ----------

10. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della quota oggetto di recesso. ----------

11. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. ----------

----------**Art. 27** ----------

----------**NORME APPLICABILI** ----------

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata e ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni.

F.TO MARCO ALESSANDRO MARIA CONTI

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO - NOTAIO